



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1741** del **07/09/2026**

Segreteria Generale

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: PRESA D'ATTO STATO DI GRAVIDANZA E DISPOSIZIONE DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO, EX ART. 17, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE MATR. N. 1265.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Affari del Personale
Servizio Sicur. Strad. e L.L.

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 000000000003



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1741** del **07/09/2026**

L'ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO che la dipendente matr. 1265, è stata assunta a tempo pieno e indeterminato nei ruoli della Provincia di Arezzo a far data dal 01/09/2009, attualmente nella Categoria giuridica Area Operatori Esperti = EXB6, ed incardinata nel Settore Segreteria Generale;

VISTA la certificazione del medico specialista, rilasciata in data 15/06/2026, trasmessa dalla dipendente in data 19/06/2026, che indica come data presunta del parto il 31/12/2026;

VISTA la certificazione rilasciata da ASL/AO AR108 – Arezzo in data 18/06/2026, trasmessa dalla dipendente in data 19/06/2026, nella quale è indicata la data presunta del parto al 31/12/2026;

VISTA la certificazione rilasciata da ASL/AO AR108 – U.O. MEDICINA LEGALE di Arezzo, del 24/06/2026, con la quale si dispone l'interdizione anticipata dal lavoro fino alla data presunta del parto (31/12/2026);

VISTA la richiesta della dipendente, del 26/07/2026, agli atti dell'Ufficio, di richiesta di interdizione anticipata dal lavoro;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, secondo cui:

“1. È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;*
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;*
- c) durante i tre mesi dopo il parto salvo quanto previsto all'articolo 20;*
- d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.”;*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 43, comma 2, del CCNL del 21 maggio 2018, in base al quale, *“nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”;*

DATO ATTO della facoltà, riconosciuta alla dipendente:

- dall'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1741** del **07/09/2026**

competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

- dall'art. 16, comma 1.1 del D.Lgs. n. 151/2001, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

RAVVISATA la necessità di prendere atto dello stato di gravidanza e dare disposizioni per l'astensione obbligatoria dal lavoro, ferma rimanendo la facoltà in capo alla dipendente, come sopra declinata;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

DI PRENDERE ATTO dello stato di gravidanza della dipendente matr. 1265, come da documentazione prodotta dalla dipendente, nella quale è indicata la data presunta del parto al 31/12/2026;

DI PRENDERE ATTO della richiesta di interdizione anticipata dal lavoro, fino alla data presunta del parto, prevista per il 31/12/2026;

DI DARE ATTO che è facoltà della dipendente:

- a norma dell'art. 20 del d. Lgs. n. 151/2001, avanzare richiesta per posticipare l'astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
- a norma dell'art. 16, comma 1.1 del D.Lgs. n. 151/20021, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

DI DARE ATTO che, come previsto dall'art. 43, comma 2, del CCNL del 21 maggio 2018, nel periodo di congedo per maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo della stessa, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario;

DI NOTIFICARE il presente atto determinativo all'interessata.



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1741 del 07/09/2026

L'Elevata Qualificazione del Servizio
Dott.ssa Isabella Bonacci